CAMERA DEI DEPUTATI N. 1456-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

(Relatore: **MENEGON**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 ottobre 1994 (v. stampato Senato n. 667)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PREVITI)

CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(FISICHELLA)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(PODESTÀ)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 ottobre 1994

—

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1456 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 667), che viene allegata.

MENEGON, *Relatore.*

ALLEGATO

Il Trattato bilaterale di « amicizia e collaborazione » sottoscritto a Bucarest, il 23 luglio 1991, dai Ministri degli esteri italiano e romeno, risponde all'esigenza di istituire un quadro giuridico di riferimento entro cui possano proficuamente svilupparsi iniziative di collaborazione italo-romena rese ora possibili dalla fine del regime totalitaristico di quel Paese e, più in generale, dal radicale mutamento intervenuto nelle relazioni Est-Ovest dalla fine del 1989 ad oggi. Tale collaborazione è destinata a svilupparsi, nell'intento delle due Parti, in una pluralità di settori: da quello politico e della sicurezza a quello economico-finanziario; da quello della formazione tecnico-professionale a quello culturale e della tutela ambientale.

Il trattato di « amicizia e collaborazione » tra l'Italia e la Romania è composto di ventiquattro articoli e si struttura sostanzialmente in sei parti:

a) principi ispiratori dell'accordo;

b) sicurezza e disarmo;

c) cooperazione politica;

d) cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale;

e) cooperazione culturale;

f) cooperazione nel settore giuridico.

Speciale rilievo rivestono il preambolo e gli articoli da 1 a 5 e 21 del Trattato.

Nel preambolo, ove si fa richiamo alle tradizioni di amicizia ed alle affinità tra i popoli dei due Stati e dove si riconosce l'illegittimità del Patto Molotov-Ribbentrop, le Parti proclamano il loro attaccamento ai valori universali di libertà, democrazia, pluralismo, rispetto dei diritti dell'uomo e dichiarano la loro fedeltà ai principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki, nella Carta di Parigi e negli altri documenti della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Esse dichiarano altresì di volere rafforzare i loro rapporti di amicizia, collaborazione e buon vicinato.

All'articolo 1 le parti professano l'intento di sviluppare le loro relazioni in uno spirito di collaborazione e nel rispetto reciproco.

All'articolo 2 le parti condannano il ricorso alla minaccia e all'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e si dichiarano a favore della composizione pacifica delle controversie internazionali. A tale fine sono pronte ad operare per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite.

All'articolo 3 è espresso l'intento di favorire ulteriori riduzioni degli armamenti stazionanti in Europa e promuovere tra le parti forme di collaborazione anche in campo militare.

L'articolo 4 stabilisce il principio della consultazione tra le parti in caso di minaccia ai propri interessi e alla propria sicurezza.

All'articolo 5 le parti assumono l'impegno di collaborare per rafforzare i vincoli che esistono tra gli Stati europei e a tal fine opereranno per consolidare il ruolo della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

All'articolo 21 le parti assumono l'impegno di consultarsi periodicamente su temi internazionali di comune interesse sia a livello governativo sia a livello di funzionari dei due Ministeri.

Un secondo gruppo di articoli (9, 10, 11, 12) delinea, in termini di enunciazioni programmatiche, un quadro di stretta cooperazione economica in senso lato, attraverso una serie di azioni e di interventi concordati che possono così sintetizzarsi:

favorire la costituzione di società miste, stimolare ogni forma di investimento diretto;

sviluppare la collaborazione tra le due parti anche a livello europeo;

favorire la cooperazione nei settori della formazione professionale anche a livello dirigenziale;

migliorare i rapporti tra i due Paesi prioritariamente nei settori dei trasporti di telecomunicazioni ed energetico;

promuovere iniziative comuni nel campo della protezione dell'ambiente;

sviluppare la reciproca collaborazione nel settore delle scienze e tecnologie avanzate, anche al fine di un inserimento più attivo dei competenti organismi dei due Paesi in programmi multilaterali in detti campi.

Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 riguardano la cooperazione culturale e sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

intensificazione degli scambi tra istituzioni, associazioni, enti e cittadini dei due Paesi;

restituzione reciproca delle opere d'arte trafugate o esportate illegalmente;

insegnamento e diffusione della lingua di ciascuna delle due parti nel territorio dell'altra, collaborazione nei settori dei *mass-media*;

promozione degli scambi giovanili e dei gemellaggi tra città, regioni e altri enti territoriali e amministrativi.

Infine, gli articoli 19 e 20 prevedono la collaborazione in materia giuridica e consolare, nonché lo sviluppo della cooperazione tra le due Parti nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti.

Nessun maggiore onere deriva dalle altre disposizioni dell'accordo.

Va, infatti, considerato che gli articoli da 6 a 10 prevedono impegni generici di collaborazione finanziaria ed economica, da attuarsi anche in sede comunitaria o attraverso organismi internazionali, che non implicano oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì opera di impulso e sollecitazione di iniziative di investimento e di cooperazione comune da parte di soggetti pubblici e privati, e possono, altresì, essere portati a buon fine ricorrendo agli strumenti finanziari previsti dalla recente legge 26 febbraio 1992, n. 212, sugli aiuti ai Paesi dell'est europeo.

Altri articoli dell'accordo, quali l'articolo 8 (sulle commissioni miste), l'articolo 11 (scienza e tecnologie avanzate), l'articolo 12 (ambiente e protezione civile), l'articolo 16 (cooperazione culturale), l'articolo 18 (scambi giovanili) trovano piena corrispondenza in accordi già in vigore tra le due Parti, e, specificamente, nell'accordo scientifico-tecnologico del 16 giugno 1964, in quello culturale dell'8 agosto 1967 e nel protocollo del 17 gennaio 1992.

IL GOVERNO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Bucarest il 23 luglio 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 del Trattato stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 33 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica « Ministero degli affari esteri ». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*